

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020

484/2020/R/GAS

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO C_p A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135^a riunione del 24 novembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 maggio 2020, 167/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 167/2020/R/gas), e il relativo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 167/2020/R/gas, l'Autorità ha approvato le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, di cui all'Allegato A alla deliberazione medesima (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- in attuazione dell'articolo 3, comma 1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il Comitato italiano gas (di seguito: CIG) ha espletato una procedura di gara al fine di selezionare il soggetto con il quale stipulare, in qualità di contraente per conto dei clienti finali, il contratto di assicurazione, nei limiti di un importo massimo complessivo del premio annuo per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,65 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
- con provvedimento del 28 ottobre 2020, pubblicato sul proprio sito internet, il CIG ha aggiudicato definitivamente la gara di appalto per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore di un'offerta la cui componente economica prevede un valore del premio complessivo annuo per punto di riconsegna assicurato pari a 0,52 euro, e la cui componente qualitativa prevede, in riferimento al meccanismo di riduzione incentivante del premio relativo alle

- sezioni incendio e infortuni previsto dal capitolato tecnico di gara, un valore della quota a favore del contraente pari al 100% del riferimento di partecipazione;
- l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas definisce la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente *i*-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto AG_i come il prodotto tra il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente *i*-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto (P_i) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e il costo per punto di riconsegna assicurato C_p ;
 - l'articolo 6, comma 6.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che, nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
 - l'articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
 - l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che il valore di C_p sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;
 - i benefici attesi, in termini di riduzione del premio annuo complessivo dovuto per l'assicurazione, dall'applicazione delle clausole di riduzione incentivante relative alle sezioni incendio e infortuni inserite nel contratto, consentono di determinare il valore dell'elemento C_p a un livello inferiore rispetto al premio annuo unitario previsto dall'offerta aggiudicata;
 - in base alle informazioni fornite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), risulta che il Conto assicurazione gas, dedicato alla regolazione delle partite economiche relative all'assicurazione, presenta un saldo attivo il cui ammontare consentirebbe, per un valore di C_p pari a 0,45 euro/PdR assicurato/anno, la copertura dei costi complessivi dell'assicurazione anche in assenza di riduzioni del premio derivanti dall'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili;
 - l'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che l'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla sulla situazione del Conto assicurazione gas da essa gestito, e alle esigenze di gettito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il valore dell'elemento C_p con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2021 nella misura di 0,45 euro/PdR assicurato/anno, tenendo conto del valore del saldo del Conto assicurazione gas e delle esigenze di gettito attese, nonché della possibilità di determinare futuri aggiornamenti del valore medesimo in base all'evoluzione della situazione del Conto assicurazione gas e dalle esigenze di gettito

DELIBERA

1. di determinare il valore del corrispettivo C_p di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 167/2020/R/gas, nella misura di 0,45 euro/PdR assicurato/anno, con decorrenza dall'1 gennaio 2021;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione, e l'Allegato A alla deliberazione 167/2020/R/gas aggiornato in base a quanto disposto al punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini